

Sentenza n. [REDACTED] 2020 pubbl. il [REDACTED] /2020
RG n. [REDACTED]

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE VI

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] (alla quale è stata riunita [REDACTED]) promossa da:

[REDACTED] appresentati e difesi dagli Avv.ti Daniele Rossi e Roberto Di Napoli del foro di Roma.

-parte opponente-

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avv.

-parte opposta-

CONCLUSIONI

Come da verbale [REDACTED]

Parte attrice in opposizione ha precisato riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di opposizione
previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e
reiterazione delle istanze istruttorie

Parte convenuta come da foglio di p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società [REDACTED] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] per l'importo di € 61.124,26 lamentando, per diverse ragioni, la nullità degli addebiti effettuati a titolo di interessi nel corso di tutti i rapporti di conto corrente con apertura di credito e conti anticipi intervenuti tra le parti.

Si è costituita in giudizio [REDACTED], contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale e conseguente conferma del decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Genova.

Il Giudice -rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, avendo avuto esito negativo la procedura di mediazione, ha concesso i termini di cui all' art. 183 VI comma cpc.

Con ordinanza del 20.4.2018 ha licenziato ctu sulla base della seguente motivazione:

"Richiamate quanto alla forma scritta le osservazioni già svolte anche alla luce della recente sentenza n.898 del 16/01/2018 resa dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione

ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalla parte attrice in opposizione in quanto generici valutativi e comunque ininfluenti ritenuto che gli unici profili di indagine contabile che il Tribunale ritiene di verificare sono quelli relativi al rispetto della reciprocità con riferimento ai conti correnti e quello dell'accertamento della usurarietà dei tassi pattuiti, considerando le commissioni di massimo scoperto anche nel periodo anteriore al 2009, posto che l'orientamento di questo Tribunale si discosta da quello della Suprema Corte espresso con le sentenze con Cass. 22270/16 e 12965/16

nomina ctu il dott. [REDACTED] conferendogli il seguente incarico:

accerti il ctu se con riferimento ai c/c per cui è causa se è stato rispettato il criterio di reciprocità

accerti il CTU tenendo conto delle aperture di credito concesse agli opposenti il tasso effettivo globale, considerando anche le commissioni di massimo scoperto ante 2009 e provveda a verificare se il tasso (a) superasse, al momento della stipulazione del contratto di apertura di credito , o (b) abbia successivamente superato, in seguito a rinegoziazioni anche tacite (ius variandi), i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura.

Le operazioni di rideterminazione del calcolo dovranno inoltre essere effettuate applicando, alle rimesse solutorie, i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e secondo la formula della Banca d'Italia."

All'udienza di conferimento dell'incarico il quesito è stato integrato "invitando il CTU ad eseguire il doppio conteggio includendo la CSM prima e dopo l'1.01.2010 e a verificare che non vi sia anatocismo in relazione ai due conti anticipi appoggiati al conto corrente e che non siano state addebitate illegittimamente commissioni spese e interessi".

All'udienza del 27.11.2018 gli opposenti hanno chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. oltre all'ammisssione della prova testimoniale e all'integrazione della ctu

Il Tribunale, disposta la riunione del giudizio [REDACTED] con il procedimento [REDACTED] per loro connessione oggettiva e soggettiva -stante la domanda avanzata dagli opposenti, in entrambi i

citati giudizi, di condanna della banca al risarcimento dei danni ha ordinato la comparizione del nominato ctu per chiarimenti all'udienza del 12.12.2018 alla quale, preso atto delle richieste di chiarimenti proposte dalla difesa della [REDACTED] ha inviato il Ct u a presentare il calcolo con l'inclusione della commissione di messa a disposizione.

All'udienza del 22.1.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 cpc allo spirare dei quali la causa è stata trattenuta in decisione.

Sui rapporti dedotti in causa

In data 25/10/2006, la [REDACTED] a stipulato un contratto di conto corrente presso una Filiale [REDACTED] con apertura di credito di € 5.000,00, con validità fino a revoca, successivamente aumentato ad € 296.000,00 per essere utilizzato limitatamente all'importo di € 60.000,00 quale apertura di credito in conto corrente e limitatamente all'importo di € 236.000,00 quale affidamento per anticipo di portafogli nazionali.

Con lettera di fidejussione sottoscritta in data 25/10/2006, [REDACTED] si sono costituiti fideiussori della [REDACTED] fino all'importo di € 6.500,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future della stessa società [REDACTED].

Tale fidejussione è stata elevata ad € 234.000,00 in data 02.04.2007.

Alla data del 1/07/2016 il debito per scoperto di conto corrente della [REDACTED] nei confronti della Banca ammontava, [REDACTED] ad € 61.124 e con telegramma trasmesso in data 07/04/2016 sono stati revocati gli affidamenti fruiti.

[REDACTED] in data 14/09/2016, ha depositato presso il Tribunale di Genova domanda di ingiunzioni nei confronti della società [REDACTED] il Tribunale di Genova, [REDACTED] a emesso il decreto ingiuntivo opposto.

Sulla forma dei contratti

In ordine alle eccezioni svolte dalla parte attrice in relazione alla presenza nella documentazione contrattuale della sola firma del correntista o del funzionario della banca si richiama la sentenza n° 898 del resa dalle SS.UU. della Suprema Corte.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferito ai contratti di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".

La decisione delle Sezioni Unite ha composto il contrasto sorto tra le sezioni semplici della Corte sulla necessità o meno della sottoscrizione del funzionario di banca e ha posto l'accento sull'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto.

Sulle risultanze della consulenza

Il Consulente incaricato dal Tribunale ha provveduto ad esaminare il conto corrente ordinario n. 6236/20 e il rapporto di conto anticipi n. 6295/20 collegato direttamente con il conto corrente ordinario tramite giroconti automatici degli addebiti trimestrali degli interessi e delle competenze.

Ha provveduto all'eliminazione degli effetti anatocistici a partire dal 1 gennaio 2014 e ha evidenziato che per entrambi i rapporti si sono verificati dei superamenti del tasso soglia per usura originaria. Ha eliminato ogni addebito a titolo di interessi e commissioni direttamente connesse con l'erogazione del credito

Riguardo alla cms ha evidenziato che nel contratto di apertura di conto corrente ordinario è inserita l'indicazione "cu 1,100%" e nel 1 conto anticipi "cu 1,050%", mentre la pattuizione è meglio specificata al punto 25 del contratto, ove si stabilisce che "La commissione di utilizzo (cu) andrà calcolata, nella percentuale dovuta, sul massimo saldo liquido dare del conto nel periodo di capitalizzazione di competenza. Il tasso eccedente va applicato alle somme utilizzate oltre il limite dell'affidamento."

Essendo tale commissione validamente pattuita il ctu ha mantenuto l'addebito.

Diversamente per la commissione per la messa a disposizione dei fondi (CDF o CMDF) il CtU ha rilevato che nelle comunicazioni effettuate dall'istituto bancario a giugno 2012, non è indicata la misura della commissione da applicarsi, ma solamente le modalità di calcolo della stessa (La commissione per la messa a disposizione dei fondi; quale corrispettivo dovuto alla Banca per tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, che viene calcolata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, in misura proporzionale all'importo del fido concesso tempo per tempo ed alla sua durata, a prescindere dall'effettivo utilizzo) .

Il CTU, considerata l'indeterminatezza della commissione, ha provveduto a stornare integralmente i relativi addebiti per entrambi i rapporti.

Ha esposto i risultati ottenuti nelle due ipotesi di calcolo sviluppate:

-Ipotesi 1 (elaborato peritale – senza addebiti a titolo di "Commissione di messa a disposizione dei fondi")

Conto corrente ordinario 6236/20

Saldo ricalcolato 28.393,83

Interessi passivi maturati dopo 1/1/14 -486,10

Interessi attivi maturati dopo 1/1/14 2,24

Ritenuta -0,61

Interessi passivi maturati su conto SBF -832,35

Nuovo saldo ricalcolato 27.077,02

Saldo originario -62.032,83

Differenza a favore del correntista 89.109,85

Si riporta altresì il nuovo saldo ricalcolato del conto anticipi n. 6295/20:

Conto n. 6295/20

Saldo ricalcolato -24,00

Saldo originario -449,33

Differenza a favore del correntista 425,33

Alla luce dei saldi ricalcolati, la differenza ottenuta in favore del correntista sarà pari ad € 89.535,18.

-Ipotesi 2 (con addebiti a titolo di "Commissione di messa a disposizione dei fondi")

Conto corrente ordinario 623620

Saldo ricalcolato 15.780,13

Interessi passivi maturati dopo 1/1/14 -1.718,22

Interessi attivi maturati dopo 1/1/14 0,82

Ritenuta su interessi attivi -0,22

Interessi passivi maturati su conto SBF -832,35

Nuovo saldo ricalcolato 13.230,16

Saldo originario -62.032,83

Differenza a favore del correntista 75.262,99

Conto corrente SBF

Saldo ricalcolato -452,57

Saldo originario -449,33

Differenza a favore del correntista -3,24

Alla luce dei saldi ricalcolati, la differenza ottenuta a favore del correntista ammonta complessivamente ad € 75.266,23.

Sull'anatocismo

Il conto ordinario è stato acceso dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000.

Con tale Delibera entrata in vigore il 22.4.2000 è stata, infatti, riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a credito e a debito.

L'art. 2 stabilisce:

1. nel conto corrente l'accrédito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita capitalizzazione periodica.

Quanto agli addebiti successivi al 31.12.2013 Il Tribunale di Milano, con le ordinanze del 25/03/2015 e del 03/04/2015 ha ritenuto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che inoltre il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibera attuativa da parte del CICR. Tutto ciò anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi. Con la sentenza n. 9127 del 06/05/2015. La Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi.

I principi stabiliti dai citati pronunciamenti si intendono in ogni caso applicabili a partire dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, ovvero dal 1° gennaio 2014.

Sulla commissione per la commissione per la messa a disposizione dei fondi

Il Ctu, come già evidenziato, per la commissione per la messa a disposizione dei fondi (CDF o CMDF) ha rilevato che nelle comunicazioni effettuate dall'istituto bancario a giugno 2012, non è indicata la misura della commissione da applicarsi ma solamente le modalità di calcolo della stessa (La commissione per la messa a disposizione dei fondi, quale corrispettivo dovuto alla Banca per tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, che viene calcolata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, in misura proporzionale all'importo del fido concesso tempo per tempo ed alla sua durata, a prescindere dall'effettivo utilizzo) .

Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, sorrette da motivazione immune da vizi e pienamente condivisibili

L'art. 1346 c.c. stabilisce che ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile e l'art. 117 comma 4 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo condizione o onere praticati nei contratti bancari.

Ne consegue che appare condivisibile il primo conteggio nel quale sono stati decurtati gli addebiti della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Sulla rilevazione dell'usura

Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che

non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni. Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.

In particolare è stato correttamente osservato che per l'algoritmo da impiegare nella verifica del rispetto dell'art. 644 c.p., evitando l'impiego di criteri e formule matematiche che, pur coerenti e tecnicamente corrette, risulterebbero affidate all'arbitrio del tecnico, appare opportuno riferirsi ai criteri e alla formula che – adeguandosi al dettato normativo – la Banca d'Italia ha stabilito nelle istruzioni del 2009. In tal modo anche l'algoritmo risulta rispondente, oltre che al dettato dell'art. 644 c.p., all'art. 2 della legge 108/96.

Sull'utilizzo della formula della Banca d'Italia si richiama la sentenza n.16303/2018 resa dalle S.U. della Suprema Corte.

La metodologia utilizzata dal Consulente per rispondere al quesito formulato in atti risulta, dunque, corretta e le conclusioni della consulenza appaiono condivisibili e pienamente utilizzabili.

Sulla nullità delle fideiussioni

Gli opposenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust anche alla luce delle pronunce del 12.12.2017 N. 29810 e del 22.5.2019 N. 13846 della Suprema Corte di Cassazione nonché della giurisprudenza di merito.

Gli opposenti richiamano la tesi secondo cui lo schema predisposto dall'ABI concreterebbe un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e per tale motivo la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (emesso nell'allora qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi), ne avrebbe comminato la nullità.

Con tale provvedimento, sono state segnalate come contrarie agli artt. 2 e 14 Legge Antitrust, se adottate in modo uniforme, le clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 del testo predisposto dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori che concernono: (i) la clausola di reviviscenza; (ii) la clausola di sopravvivenza, nonché (iii) la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c..

Peraltro si osserva che provvedimento reso da Banca d'Italia, tuttavia, non incide sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli istituti di credito con i garanti dei propri clienti.

A conferma di ciò, si evidenza che l'ordinanza della Cassazione n. 29810 del 2017, ha ritenuto unicamente che la normativa antitrust debba essere applicata anche ai contratti stipulati anteriormente alla decisione di Banca d'Italia qualora, nel singolo caso di specie esaminato, ne ricorrono i presupposti.

In altri termini, con il provvedimento in oggetto la Suprema Corte si è espressa sulla valenza retroattiva del provvedimento della Banca d'Italia rispetto alla lettera fideiussoria ma nulla dice in ordine alle conseguenze delle intese asseritamente illecite né in ordine alle soluzioni sanzionatorie, di stampo civilistico, da comminare ai contratti "a valle" eventualmente travolti.

La difesa degli opposenti richiama la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13846 del 22.5.2019, che nel riscontare la illecita condotta anticoncorrenziale praticata dalla banca, ha osservato sia che il citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della

condotta anticoncorrenziale ivi accertata, presumendosi la sua idoneità a procurare un danno ai singoli utenti, sia che il Giudice del merito è tenuto a valutare se le disposizioni della fideiussione coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.

In realtà, la presunta violazione della disciplina antitrust non può travolgere in alcun modo i contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.

In difetto della prova che con il singolo contratto di fideiussione le parti avevano tentato di violare le tutele poste a presidio della libera concorrenza, il contratto di fideiussione posto "a valle" dell'intesa assolutamente vietata non risente delle vicende "a monte" in quanto non può essere individuato nessuno nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI, ovvero un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra gli stessi.

L'ipotetica eliminazione delle clausole assolutamente illegittime, tuttavia, non opera nel caso in esame in quanto la parte opponente solo all'udienza del 25.5.2018 ha eccepito la nullità senza alcuna deduzione in merito alla rilevanza in relazione ai contratti oggetto del giudizio.

Dalle considerazioni che precedono derivano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di [REDACTED] alla corresponsione alla [REDACTED] della somma complessiva di € 89.535,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Sulle istanze istruttorie si richiama quanto già rilevato con ordinanza del 20.4.2018 osservando quanto all'istanza di ctu che la Corte di Cassazione ha specificato che la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega ha natura esplorativa (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.598314).

Tenuto conto della risultante della ctu contabile si deve dichiarare l'illegittimità di tutte le segnalazioni effettuate da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] alla Centrale rischi della Banca di Italia e ne ordina la cancellazione.

La domanda di risarcimento dei danni per la condotta della banca anche in relazione alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è rimasta priva di sostegno probatorio.

La prova testimoniale sui capi di prova formulati nella seconda memoria 183 co.6 cpc è stata dichiarata inammissibile in quanto genericamente dedotta, valutativa e irrilevante con ordinanza del 20.4.2018 che qui si conferma.

Quanto all'"illegittimità" della segnalazione si osserva che essa non è sufficiente di per sé ad assicurare il riconoscimento del risarcimento del danno che deve essere provato.

Il soggetto illegittimamente segnalato deve dimostrare la perdita patrimoniale e il mancato guadagno, quale la perdita di altre occasioni, lo smobilizzo di fondi, l'impossibilità di operare per il soggetto segnalato in correlazione con il suo fatturato ordinario o medio, la perdita di clienti, il rifiuto di altri intermediari finanziari di concedere credito.

Sentenza [REDACTED] 2020 pubbl. il [REDACTED]

Il risarcimento del danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa, in quanto il riconoscimento di un ristoro non può prescindere da una effettiva lesione del bene giuridico tutelato.

Dalle osservazioni che precedono deriva l'accoglimento parziale delle domande: la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di [REDACTED] restituzione delle somme illegittimamente addebitate alla società opponente, la cancellazione dell'ipoteca sui beni della garante [REDACTED] la cancellazione delle segnalazioni fatte nei confronti della società opponente e dei garanti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Le spese sulla base del principio di causalità seguono la soccombenza e sono così liquidate sulla base del D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.400,00

Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00

Compenso tabellare (valori medi) € 13.430,00 oltre accessori di legge.

Pone le spese di cui già liquidate in atti a carico di [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Genova in data [REDACTED]
- dichiara tenuta e condanna [REDACTED] alla corresponsione alla [REDACTED] della somma complessiva di € 89.535,18 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
- ordina la cancellazione dell'ipoteca iscritta su beni immobili di [REDACTED] alla Conservatoria dei Registri Immobiliari [REDACTED]
- dichiara l'illegittimità delle segnalazioni effettuate da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] dei garanti [REDACTED] alla Centrale rischi della Banca di Italia e ne ordina la cancellazione.
- respinge la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni presentata dagli opposenti nei confronti [REDACTED]

Sentenza n. 2020 pubbl. il 2020

-dichiara tenuta e condanna [REDACTED] a rimborsare agli opposenti le spese del giudizio che liquida in € 13.430,00 oltre spese generali iva e cpa per compensi e gli esborsi documentati in atti.

-Pone le spese di ctu già liquidate in atti a carico di

Genova, 2020

Il Giudice